

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1137

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

30/05/2024 - 07:20

Indice

1. DDL S. 1137 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1137	4

1. DDL S. 1137 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1137

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1137

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2024

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

Onorevoli Senatori. - Duole segnalare che, anche nel corso della XIX legislatura, l'uso della decretazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione si è trasformato in vero e proprio abuso al fine di semplificazione indebita e, per le ragioni che spiegheremo, pericolosa del regolare *iter* legislativo.

La Costituzione permette la decretazione d'urgenza solo « in casi straordinari di necessità e di urgenza » (articolo 77, secondo comma), principio di straordinarietà più volte ribadito dalla Corte costituzionale assieme a quello di omogeneità del decreto-legge e della relativa legge di conversione. Infatti, come più volte ribadito dal Presidente della Repubblica, i requisiti di straordinarietà e di omogeneità della decretazione d'urgenza non decadono in sede di conversione e possono essere impugnati successivamente.

L'abuso della decretazione d'urgenza determina uno sbilanciamento del potere legislativo dal Parlamento al Governo. Spogliare il Parlamento della sua funzione legislativa costituisce una palese violazione della Costituzione, nonché dello spirito democratico che la anima. Oltretutto, la regolarizzazione dell'abuso della decretazione d'urgenza cui abbiamo assistito negli ultimi anni ha messo a nudo la sua totale inefficienza in termini meramente pratici, in quanto è dimostrato che impatta negativamente sia la tenuta della legislazione nel tempo, che la certezza del diritto che ne scaturisce.

L'approfondita riflessione e il dibattito tra le parti politiche hanno portato alla pubblicazione dell'atto Senato n. 935 (il cosiddetto « Ddl Casellati » sulla riforma costituzionale). Il presente disegno di legge costituzionale invece interviene sull'articolo 77 della Costituzione, tramite un'unica aggiunta dopo il terzo (ed ultimo) comma. La finalità è triplice: primo, ribadire la definizione e la natura del decreto-legge; secondo, definire in positivo i limiti della decretazione d'urgenza; terzo, evidenziare gli stessi limiti anche in negativo.

Nella fattispecie, il presente disegno di legge si incardina sui principi della straordinarietà e dell'omogeneità di cui sopra. Per quanto riguarda la straordinarietà, viene ristretta a comprovati ambiti di difesa e sicurezza, di stabilità economico-finanziaria, di legislazione elettorale urgente, oltre che - naturalmente - alle calamità naturali e alle emergenze sanitarie.

Viene invece esclusa categoricamente dalla decretazione d'urgenza tutta l'attività legislativa che si avvarrebbe della decretazione d'urgenza per velocizzare l'*iter* o aggirare *in toto* il vaglio di canali non urgenti che hanno già preso in carico i provvedimenti in questione. A questi casi si aggiunge quello dei decreti-legge non ancora convertiti.

Il presente disegno di legge costituzionale ribadisce infine il significato del principio di omogeneità, ovvero che non possono essere accettate, in sede di legge di conversione, aggiunte estranee al decreto-legge originariamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico e omogeneo e concernere esclusivamente la difesa e la sicurezza dello Stato, il contrasto e la gestione degli effetti delle calamità naturali e delle emergenze sanitarie, la stabilità finanziaria, il bilancio pubblico, la salvaguardia di interessi strategici dell'economia nazionale e la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni.

I decreti non possono conferire deleghe legislative, contenere norme in materia penale, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, assorbire in tutto o in parte il contenuto di decreti in fase di conversione o di disegni di legge di cui sia già iniziato l'esame parlamentare e reiterare il contenuto di decreti non convertiti in legge.

In sede di conversione dei decreti non possono essere apportate modifiche volte ad introdurre disposizioni estranee al loro oggetto e alla loro finalità ».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.